

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Ponte di Legno, 17/07/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10239	17/07/2025	Euro 3.211,04	01111.03.0005	---	2025

Ponte di Legno, 17/07/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

[Signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 22/10/2025 al 06/11/2025

Data, 22/10/2025



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

[Signature]

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO

N. 150 del Registro determinazioni

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE PER ASSISTENZA DEL SOFTWARE IN CLOUD SAAS DI HALLEY INFORMATICA SRL IN USO PRESSO IL COMUNE DI VIONE PER UN IMPORTO PARI A € 2.632,00 (IVA ESCLUSA) COD. CIG: B7AE851E83

Ponte di Legno, 17/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO

Visti:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto lo Statuto dell'Unione, presentato all'Assemblea dell'Unione n. 5 del 11/06/2010 e successivamente approvato dai consigli Comunali dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno che all'art. 2 comma 8 prevede, tra le finalità, la gestione associata del servizio informativo al fine di razionalizzarne i costi e le modalità organizzative;

Premesso che il Comune di Vione utilizza il software in cloud SaaS della Halley Informatica per la gestione di alcuni applicativi informatici, indispensabili all'espletamento delle varie attività amministrative; il suddetto software necessita di periodici aggiornamenti, adeguamenti alle varie normative che si susseguono oltre alla manutenzione, per garantire un'efficace e moderna gestione delle molteplici attività istituzionali; che in relazione agli strumenti in dotazione e agli avviati lavori si ravvisa la necessità di rinnovare la convenzione di assistenza per l'anno 2025 con la ditta Halley Informatica S.R.L.;

Visto l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le

clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nonché l'analoga disposizione contenuta nell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire la continuità operativa nell'utilizzo del software gestionale in cloud SaaS in uso presso Il *Comune di Vione* mediante manutenzione sistemistica, aggiornamenti periodici, nonché adeguamenti alle varie normative;
- Importo del contratto: € 2.632,00 oltre IVA;
- Durata del contratto: annuale (dal 01/01/2025 al 31/12/2025)
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Fabio Gregorini

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questa Unione dei Comuni può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Preso atto che si rende necessario rinnovare la convenzione di assistenza software in cloud SaaS per l'anno 2025 con la società HALLEY INFORMATICA SRL di Matelica per i software della suite Halley in dotazione agli uffici del *Comune di Vione*;

Rilevato che la società HALLEY INFORMATICA SRL, con sede legale in Matelica (MC), alla Via Circonvallazione 131, è già fornitrice del Software Gestionale delle procedure informatiche utilizzate dal *Comune di Vione*;

Preso atto che è necessario garantire la continuità operativa nell'utilizzo del software gestionale in uso nell'Ente e che il software in oggetto è fornito esclusivamente da Halley Informatica S.r.l. e che pertanto, onde evitare interruzioni dei servizi forniti, si ritiene necessario di dover proseguire la collaborazione con la Società Halley Informatica S.r.l. per la fornitura e l'assistenza del suddetto gestionale;

Vista la proposta di convenzione della Halley Informatica s.r.l. per l'assistenza software in cloud SaaS alle procedure in uso al *Comune di Vione* per l'anno 2025 prevenuta in data 05/05/2025, per un importo di € 2.632,00 esclusa IVA (€ 3.211,04 IVA compresa);

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla ditta HALLEY INFORMATICA SRL, con sede legale in Matelica (MC), alla Via Circonvallazione 131, (C.F./ P. Iva 00384350435) le attività in parola per un importo di € 2.632.00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 3.211,04 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta HALLEY INFORMATICA SRL (C.F./ P. Iva 00384350435), con sede legale in Matelica (MC), alla Via Circonvallazione 131, per un importo pari a € 2.632,00 oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Eserc. Finanz.	2025								
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0005
Creditore	HALLEY INFORMATICA SRL								
P. IVA	00384350435								
CIG/CUP	B7AE851E83								
Importo complessivo	€ 3.211,04					Importo al netto dell'IVA	€ 2.632,00		

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;